



Statuto organizzazione di volontariato “Immagina ODV”

ART. 1 – Denominazione e sede

Nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, è costituito l'ente del terzo settore denominato “Immagina ODV.”, organizzazione di volontariato di seguito denominato associazione. L'associazione ha la sede legale in via di mezzo, 4 - 55100 (LUCCA), opera prevalentemente nella Regione Toscana e ha durata illimitata

ART. 2 - Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa, esso è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi della attività di interesse generale, di cui di cui all'art. 5 lett. i) D. Lgs. 117/2017 ovvero l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Più precisamente tali attività riguarderanno la diffusione, condivisione e crescita della cultura della narrativa illustrata, sia essa libro, documento, oggetto, contesto, in qualsiasi forma visiva o sensoriale. Questo si potrà concretizzare, per esempio, nella realizzazione di Festival delle storie illustrate, concorsi di illustrazione, mostre, installazioni o qualsiasi altra manifestazione culturale in genere, relativa al settore di riferimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 – Ammissione e perdita della qualifica di socio.

Possono diventare soci:

- tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente;
- Enti del terzo settore e associazioni senza scopo di lucro; in ogni caso, il loro numero non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente in cui dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 3 categorie di soci che hanno uguali diritti e uguali doveri qualunque sia la categoria di appartenenza:

- ordinari : sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,



- sostenitori : sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone che, versata la quota associativa, vengono nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- Sono nominati “ Amici di Immagina ODV ” coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura; questi non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- intervenire e votare in assemblea;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- dimettersi.

Ciascun socio ha il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti di soci e utenti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e non possono essere retribuite in alcun caso neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 6 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Tale decisione è comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata.

Il socio escluso ha facoltà di fare appello all'assemblea entro 30 gg dalla comunicazione dell'esclusione.

ART. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente, vicepresidente e segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, è ammesso tuttavia il rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all'art. 5.

ART. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Le sue decisioni sono impegnative per tutti i soci, compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione,



l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso pubblicato sul sito dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento e liquidazione dell'associazione mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo per l'anno successivo nonché l'ammontare della quota associativa su proposta dal consiglio direttivo;
- approva la relazione delle attività svolte, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali tranne il segretario, la cui nomina spetta al consiglio direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in caso di appello sull'esclusione degli associati ad opera dell'organo amministrativo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione nonché la sua liquidazione;

ART. 10 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare

l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto.

Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 11 - Verbalizzazione



Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri (tra cui il presidente, il vice presidente, e il segretario) tutti eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Consiglio Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata

tramite e-mail o sms almeno 5 giorni prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Compete al Consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- proporre all'assemblea le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo nonché l'ammontare della quota associativa;
- mettere in atto le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'Assemblea;
- nominare il Segretario;
- accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con motivazione;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza (la ratifica non influisce sull'atto che per i terzi sarà comunque valido).

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - Presidente e Vice-presidente

Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dall'assemblea tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove
- possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;



In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

ART. 14 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'associazione. E' preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'associazione.

Compete al Segretario:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 15 – Patrimonio e proventi

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall'Assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 18 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 20 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nel caso in cui ciò non avvenisse per due riunioni consecutive, la decisione sarà valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti presenti.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione i beni che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti , previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del terzo settore, al Codice Civile, alla legislazione nazionale e regionale in materia.